



TRIBUNALE DI PESARO

Il Giudice del.,

letta l'istanza della società avente ad oggetto le modalità di vendita dei lotti n. 4 e n. 6 e, in particolare, l'autorizzazione alla vendita a trattativa privata, essendo pervenute due offerte;

rilevato che, nella sentenza di omologazione, era stato precisato dal Collegio, quanto alla dismissione del patrimonio per il quale era prevista la liquidazione, che, in un'ottica di risparmio dei costi, non veniva designato un liquidatore ma lasciato *"all'impresa il compito di effettuare le operazioni liquidatorie previste (se del caso avvalendosi di soggetti specializzati) sotto la vigilanza della Commissaria dott.ssa Costantini e nel rispetto dei principi di pubblicità, efficienza, trasparenza e competitività operando – ove compatibili – le disposizioni sulle vendite delle liquidazioni giudiziali"*;

rilevato che, pertanto, non è possibile l'impiego di una trattativa privata, ancorché – come pare – molto conveniente rispetto ai valori di piano;

rilevato che occorre attuare un esperimento di vendita con le forme previste per la liquidazione giudiziale dall'art. 216 cod. crisi nel pieno rispetto dei principi di pubblicità, efficienza, trasparenza e competitività;

rilevato, tuttavia, che può ammettersi la fissazione, quale prezzo base, dell'importo di cui all'offerta pervenuta (sensibilmente superiore ai valori di cui alla proposta);

p.q.m.

dispone procedersi alla gara, secondo le modalità più sopra descritte con l'ausilio e sotto il controllo della Commissaria, autorizzando l'indicazione del prezzo base conformemente alle offerte pervenute.

Pesaro, il 22.05.2025

Il Giudice